COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **24 GENNAIO 2019** N. **466**

OGGETTO: Approvazione modifiche al "Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti". Votazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della **sede Provinciale, in Corso Marrucino 97 , (per impraticabilità della sede principale)**, convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

In sessione straordinaria di 2^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 22 consiglieri e assenti 11

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio		X
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela		X
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi		X
16) Ferrara Pietro Diego		X

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro		X
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola		X
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donatò	X	
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara		X
33) Di Primio Umberto – Sindaco		X

Presiede il Dott. Liberato ACETO.
Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.
Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 24 gennaio 2019 **Delibera n. 466**
OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti. VOTAZIONE.

I lavori hanno inizio alle ore 9.00

Si dà atto a verbale che la illustrazione e la discussione sul presente provvedimento sono riportate nella delibera C.C. n. 465 del 22.1.2019.

Il Presidente dott. Liberato ACETO, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta:
Dobbiamo riprendere dalla votazione del punto 2 all'O.d.G.
Votiamo, prego Segretario.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata, avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	24	(entrano: Argenio e D'Arcangelo)
votanti	18	
favorevoli	16	(Aceto,Costa,Costantini,De Lio,Di Biase,Di Paolo M.,Di Pasquale,D'Ingiullo Donatelli,Fusilli,Marino,Melideo,Micomonaco,Ricciarid,Russo,Vitale)
Contrari	2	(Argenio e D'Arcangelo)
Astenuti	6	(Di Iorio,Di Paolo B.,Giammarino,Rispoli,Tacconelli e Troiano)

Subito dopo il Presidente pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità del provvedimento che ottiene le seguenti risultanze:

presenti	18	(escono: D'Arcangelo,Di Iorio,Di Paolo B.,Giammarino,Rispoli,Troiano)
votanti	17	
favorevoli	16	(Aceto,Costa,Costantini,De Lio,Di Biase,Di paolo M.,Di Pasquale, D'Ingiullo,Donatelli,Fusilli,Marino,Melideo,Micomonaco,Ricciardi Russo,Vitale)
Contrari	1	(Argenio)
Astenuti	1	(Tacconelli)

Segue n. 466

PRESIDENTE Aceto:
Non c'è l'immediata eseguibilità.
Adesso dobbiamo passare all'ultimo punto all'O.d.G.

Pertanto la delibera approvata è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 , è stato approvato il " Regolamento di accesso alle ZTL del Comune di Chieti ", modificato ed integrato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 19 aprile 2017;
- che esso, dettando una disciplina uniforme per tutte le ZTL, ha sostituito tutti i provvedimenti previgenti in materia (ordinanza sindacale n. 27/P.M. del 9.03.1999 e deliberazioni di Consiglio Comunale n. 109 del 22 novembre 2010 e n. 279 del 31 ottobre 2011) che devono, pertanto, intendersi abrogati;

RILEVATO tuttavia, che è stata da più parti evidenziata l'esigenza di apportare allo stesso ulteriori adattamenti alle sempre mutevoli esigenze della collettività locale;.
DATO ATTO :

- che, a fronte di situazioni non previste dal Regolamento, l'art. 8 dello stesso prevede la costituzione di un Osservatorio, con il compito di esaminare eventuali istanze o ricorsi e di formulare suggerimenti e/o proposte di modifica;
- che questo è composto, tra gli altri, da due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio, con voto limitato ad uno;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 403 del 19 luglio 218, i Consiglieri Nicoletta Di Biase ed Enrico Raimondi sono stati designati come componenti del suddetto Osservatorio;

CONSIDERATO:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 10 agosto 218, è stato costituito l' Osservatorio;
- che questo è composto dai suddetti Consiglieri, dal Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente e dal Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- Che le sedute dell'Osservatorio, dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento, sono aperte a:
    1. Un rappresentante per ogni associazione dei residenti, formalmente costituita e dotata di statuto associativo;
    2. Un rappresentante per ogni Albo e Collegio Professionale, di ciascuna professione ordinistica;
    3. Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
    4. Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.

Segue n. 466

PRESO ATTO:

- che la Commissione in argomento, riunitasi in data 11 e 20 settembre, 18 ottobre e 17 dicembre 2018, ha formulato diverse proposte di modifica del Regolamento che , opportunamente vagliate dall' Ufficio Traffico, sono state inserite nella bozza di un nuovo Regolamento ZTL;
- Che alla suddetta bozza, trasmessa a tutti i componenti dell'Osservatorio, non sono stati espressi ulteriori osservazioni e/o rilievi da parte degli stessi;

RITENUTO:

- pertanto, di recepire le istanze, da più parti prospettate, di modifica del Regolamento, nel testo attualmente vigente;
- di emendare e/o integrare opportunamente gli articoli, di seguito enunciati e successivamente analizzati;

- Art. 1, comma 3;
- Art. 9, commi 2 e 4;
- Art. 11, comma 4;
- Art. 13, commi 1 e 5;
- Art. 15, comma 1;
- Art.22, commi 3 e 4;
- Art.25, commi 1 e 3;
- Art.29 , comma 2;
- Art. 38, comma 1;
- Art. 40, comma 6

Art. 1
Finalità

comma 3:
" In tutte le ZTL, l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;*
- *Libero: tutti i giorni dell'anno nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00".*

Avverso il vigente Regolamento ZTL, numerosi esercenti di attività commerciali e professionali, ubicate in Via Toppi, hanno proposto ricorso Straordinario al Capo dello Stato, lamentando un pregiudizio economico alle rispettive attività a causa dell'eccessiva ristrettezza delle fasce di acceso alla suddetta Via.
A seguito di un successivo incontro con il Sig. Sindaco, si è convenuto di prevedere l'accesso libero nelle fasce orarie 08,00/12,00 e 16,00/20,00.
Si propone, pertanto, al fine di incentivare le attività ivi presenti, di istituire in Via Toppi due distinte fasce di accesso libero (08,00/12,00 e 16,00/20,00) e di estenderle, per le stesse motivazioni , anche a Via De Lollis.
Per quanto concerne C.so Marrucino, cuore del centro cittadino, al contrario, si propone di restringere le fasce orarie di accesso libero, limitandole ai seguenti archi temporali: dalle 05,00 alle 08,00 e dalle 15,00 alle 16,00.

Segue n. 466

comma 3 (nuovo testo):
"Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:

- **Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 20,00/08,00;**
- **Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/12,00 e 16,00/20,00"**

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere:

- **Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/05,00;**
- **Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/16,00"**

Nelle ZTL "B4" "C" e "D" l'accesso può essere:

- **Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;**
- **Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00"**

Art. 9
Residenti

Comma 2 :
"Ai residenti anagrafici sono concessi due permessi di transito e sosta per veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare ed un permesso di transito e sosta per ogni motociclo o ciclomotore a due ruote, sempre di proprietà. Il secondo permesso è concesso su richiesta solo nel caso che il nucleo familiare sia composto da almeno 2 persone. Nei casi in cui il nucleo familiare sia composto da 4 o più persone è concesso su richiesta un terzo permesso. All'interno del nucleo familiare devono essere possedute un numero di patenti "B" pari o superiore al numero dei permessi concedibili"

Particolarmente sentita appare l'esigenza di autorizzare i residenti in ZTL , indipendentemente dal numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare e da quello delle patenti possedute all'interno dello stesso.

comma 2 (nuovo testo):
"Ai residenti anagrafici sono concessi permessi di transito e sosta per tutti i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare".

Comma 4:
"Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per ciascun nucleo familiare titolare di garage o aree interne atte allo stazionamento dei veicoli, esclusivamente nel caso che il garage abbia un solo posto auto, viene rilasciato un unico permesso valido per il transito e la sosta nelle pubbliche vie; in caso di garage o aree interne con disponibilità di 2 o più posti auto non viene rilasciato alcun ulteriore permesso per la sosta nelle pubbliche vie"

Venendo meno il nesso tra il numero dei permessi e quello dei componenti il nucleo familiare e delle patenti di guida possedute, il comma 4 deve considerarsi abrogato, in quanto ricadente nella previsione del successivo **art. 10 - Garages ed aree interne.**

Segue n. 466

Art. 11
Domiciliati

Comma 4:

" Tale possibilità non può consentire il superamento del limite di 3 permessi per ogni nucleo familiare, costituente il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ai residenti, come previsto dall'art.9".

Anche in questo caso, venendo meno il nesso tra il numero dei permessi e quello dei componenti il nucleo familiare e delle patenti di guida possedute, il comma 4 deve considerarsi abrogato.

Art. 13
Carico e scarico cose

Si ritiene opportuno consentire le operazioni di carico/scarico nelle sole fasce di accesso libero. Alla luce della diversificazione di queste ultime nelle diverse ZTL o Vie in esse ricadenti, il testo andrebbe riformulato come di seguito indicato:

(nuovo testo):

1. ***"Le operazioni di carico e scarico merci all'interno delle ZTL, sono consentite ai veicoli destinati a trasporto cose con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di libero accesso delle singole ZTL.***

2. ***Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto medicinali, è concesso 1 permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.".***

Art. 15
Veicoli a propulsione elettrica

Comma 1:

"Ai residenti (art 9) e ai domiciliati (art. 11) proprietari di auto e ciclomotori a propulsione elettrica ed ibridi – elettrici è rilasciato permesso di transito e sosta per ogni veicolo, senza alcuna restrizione ".

Questa proposta di modifica si inserisce nel più generale contesto di perseguimento di una politica di sviluppo sostenibile: al fine di favorire la diffusione di veicoli ad alimentazione elettrica, sarebbe opportuno prevedere l'accesso incondizionato per i veicoli con queste caratteristiche, eliminando il riferimento a residenti e domiciliati

Segue n. 466

Comma 1 (nuovo testo):
" Ai proprietari di veicoli a propulsione elettrica ed ibridi – elettrici è rilasciato permesso di transito e sosta per ogni veicolo, senza alcuna restrizione.

Art. 22
Medici nell'espletamento delle loro mansioni
Medici veterinari

Comma 3
"Le richiesta devono essere presentate in carta libera, allegando autocertificazione della convenzione con la ASL del comprensorio locale e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati."

Si propone di prevedere un congruo termine di validità delle autorizzazioni.

Comma 3 (nuovo testo):

"Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando autocertificazione della convenzione con la ASL del comprensorio locale e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati. ***L'autorizzazione ha validità di tre anni****"*

Comma 4 :
" I medici specialisti e i medici veterinari, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'ufficio Traffico, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso ".

L'espressione *"Medici specialisti"* è stata ritenuta limitativa , in quanto escluderebbe altre categorie di professionisti (ad es. medici legali).
Se ne propone, pertanto, la sostituzione con l'espressione onnicomprensiva *"Medici chirurghi abilitati".*

Comma 4 (nuovo testo):

*"****I medici chirurghi abilitati*** *e i medici veterinari, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'ufficio Traffico, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso ".*

Art. 25
Asili nido - scuole materne ed elementari.

Comma 1
"Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle ZTL, sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche, con permanenza massima all'interno della ZTL di 30 min. nelle fasce orarie 7.30 /9.30- 12.30/13.30 e 17.00/18.00. I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della ZTL".

Segue n. 466

In considerazione delle particolari esigenze dei fruitori di questo servizio, si ritiene necessario eliminare le fasce orarie di accesso e consentire il transito durante tutto il tempo di espletamento delle relative attività.

Comma 1 (nuovo testo):

"Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle ZTL, sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche ***e limitatamente agli orari di svolgimento delle stesse,*** *con permanenza massima all'interno della ZTL di 30 min. I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della ZTL.*

Comma 3

"Le domande per il rilascio dei permessi, in carta semplice, sono indirizzate all'ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando la frequenza alle lezioni e allegando copia della carta di circolazione dei veicoli autorizzati"

Si ritiene opportuno specificare che le istanze di questa tipologia, volte ad ottenere il rilascio di un numero spesso considerevole di autorizzazioni, provengano dal Responsabile della struttura e non dai singoli interessati, come anche le richieste di variazione targa sui permessi già rilasciati.

Comma 3 (nuovo testo):

"Le domande per il rilascio dei permessi, ***a cura del Responsabile della Scuola,*** *in carta semplice, sono indirizzate all'ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando la frequenza alle lezioni e allegando copia della carta di circolazione dei veicoli autorizzati"*

Art. 29
Artigiani e Ditte

Comma 2:

"Il transito è consentito dalle 06,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,00 dei giorni feriali...".

In riferimento al comma 1 dello stesso articolo, si ritiene opportuno distinguere l 'esecuzione di lavori dall'attività di manutenzione straordinaria, annoverando quest'ultima tra i casi di urgenza o assoluta necessità, per cui trova applicazione l'art. 33, comma 4.

Comma 2 (nuovo testo):

""Il transito è consentito dalle 06,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,00 dei giorni feriali ***per l' esecuzione di lavori; per le operazioni di manutenzione straordinaria, si fa riferimento al successivo art. 33, comma 4 ".***

Segue n. 466

Art. 38
Accesso cantieri

Comma 1:
" Le imprese edili o i professionisti incaricati del controllo dei cantieri possono richiedere un permesso che consente soltanto il transito per il raggiungimento dell'area privata di cantiere ubicata nella ZTL".

Si propone di inserire una specifica relativamente alla sosta dei veicoli utilizzati.

Comma 1 (nuovo testo):

" Le imprese edili o i professionisti incaricati del controllo dei cantieri possono richiedere un permesso che consente soltanto il transito per il raggiungimento dell'area privata di cantiere ubicata nella ZTL. ***I veicoli dovranno sostare all'interno dell'area di cantiere****"*

Si propone, altresì, di inserire un nuovo articolo, che consenta ai professionisti di transitare per effettuare sopralluoghi, ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 38 bis
Sopralluoghi

1. I professionisti, che abbiano necessità di effettuare sopralluoghi tecnici in aree ubicate nelle ZTL, possono richiedere un permesso di transito e sosta per il tempo necessario all'espletamento degli stessi.
2. A tal fine, l'interessato dovrà produrre domanda, in carta semplice ed opportunamente motivata e/o documentata, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 40
Sanzioni

Comma 6:
" Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché l'uso a terzi".

Si ritiene opportuno ampliare la previsione dell'articolo

Segue n. 466

Comma 6 (nuovo testo):

" Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato ***all'atto del trasferimento di proprietà, nonché dell'uso a terzi. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento di proprietà o l'uso di terzi ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico".***

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, parere che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.)

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le suesposte motivazioni, la modifica e/o integrazione agli articoli enunciati ed analizzati nel preambolo del presente provvedimento;
2) Di emendare, quindi, in tal senso, il Regolamento di accesso alle Zone A Traffico Limitato del Comune di Chieti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 e successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 19 aprile 2017;
3) Di dare atto, pertanto, del nuovo testo del Regolamento ZTL che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) Di demandare l'attuazione della relativa procedura esecutiva al Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità:

oooooooooooooo

466 ALL

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO E VIABILITA'

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al "Regolamento di accesso alle Zone A Traffico Limitato del Comune di Chieti"

Pareri previsti dall'art. 49 com. 1 del D.Lgs. n. 267/2000

La sottoscritta Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni, Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 31/12/2018

Il Comandante della Polizia Locale
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

466 ALL

COMUNE DI CHIETI
Corpo di Polizia Municipale
Via N. Nicolini n. 25 – tel. 0871/341500 fax 0871/403916
segreteria.pmchieti@comune.chieti.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato" A", "B2", "B3", "B4", "C e "D", modificando in parte i regolamenti generali per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (attuati con ordinanza sindacale n° 27/P.M. del 9.3.1999 e con delibera di Consiglio Comunale n° 257 del 31.7.2006 e, limitatamente alla ZTL "B3", con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 22.11.2010, parzialmente modificata ed integrata con successivo provvedimento n. 279 del 31.10.2011), tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

2. Le suddette ZTL comprendono le Vie di seguito indicate e distinte per zona di appartenenza:
   - ZTL "A": Via Degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L . Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via Delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via Dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via Delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via Valera;
   - ZTL "B2": Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomasis, Via Cocco, L.go Moricorvo, L.go Cremonesi, Via Armellini;
   - ZTL "B3": C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani;
   - ZTL "B4": Via Vitocolonna;
   - ZTL "C": Via De Attiliis, Via S. Michele;
   - ZTL "D": Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco,Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi, L.go Dei Carbonari.

3. *Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:*

   - **Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 20,00/08,00;**
   - **Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/12,00 e 16,00/20,00"**

   Nella ZTL "B3" l'accesso può essere:

   - **Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/05,00;**
   - **Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/16,00"**

   Nelle ZTL "B4" "C" e "D" l'accesso può essere:

- Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06.00/09,00 e 16,00/18,00".

4. Sono autorizzati ad accedere nelle ZTL senza necessità di permesso:
   1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso e pronto intervento;
   2) Biciclette;
   3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381 DPR495/92);
   4) Veicoli di clienti di alberghi (vedi art. 26);
   5) Veicoli funebri (vedi art. 24);
   6) Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana e veicoli di Pronto Soccorso, PP.TT. (servizi postali), Polizia Locale, Polizia Provinciale, veicoli a disposizione di istituti di Vigilanza privata;
   7) I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
   8) I taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente;
   9) I veicoli di proprietà del Comune di Chieti e/o di altri Enti Locali che siano identificabili come veicoli di servizio.

5. Ciascun Ente di cui sopra comunica preventivamente all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti l'elenco delle targhe dei veicoli da autorizzare.

6. Possono essere autorizzate ad accedere nelle ZTL, previo rilascio di apposito permesso, le categorie di seguito indicate:
   1) Residenti (Art. 9);
   2) Proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare domicilio e contratto di locazione registrato nella ZTL (Art. 11);
   3) Aventi titolo attestante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella ZTL (Art. 10);
   4) Coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro attività professionale documentabile in immobili ubicati all'interno delle ZTL.

Art. 2
Definizioni

1. Per zone a traffico limitato si intendono le aree, regolarmente delimitate dall'apposita segnaletica su tutti i punti di ingresso, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 C.d.S.).

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Art. 3
Accesso

1. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è controllato da un sistema elettronico di rilevamento, utile anche per analisi sul livello di inquinamento prodotto dal traffico veicolare o su fenomeni di incidentalità stradale.

2. Ai fini del controllo degli accessi, le postazioni di rilevamento sono istallate in Via Toppi, Via Ravizza, Corso Marrucino, Via De Lollis, Via Sant'Eligio e Porta Pescara.

3. L'accesso è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno ed esibito a semplice richiesta degli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

4. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è, altresì, interdetto ai veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Art. 4
Norma per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle ZTL devono rispettare tutte le norme previste dal vigente codice stradale e, in particolare:
   - Circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;

Art. 5
Rilascio contrassegni per transito e/o sosta.
Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno

1. Le autorizzazioni al transito e quelle al transito ed alla sosta, all'interno delle ZTL, sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. I permessi hanno durata massima quinquennale.

3. I permessi sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Sui permessi deve essere indicato obbligatoriamente il numero di targa del veicolo autorizzato, mentre le generalità del titolare sono indicate sul retro, per garantirne la riservatezza.

5. Su ogni permesso viene apposto un adesivo olografico al fine di evitarne la contraffazione.

6. In caso di smarrimento o deterioramento del permesso, non vengono predisposti duplicati dell'autorizzazione, ma un nuovo permesso con una nuova numerazione.

Art. 6
Richieste di permesso

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono richiesti con istanza in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale - Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, che rilascerà i permessi stessi conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

2. In alternativa, gli interessati possono utilizzare la modulistica opportunamente predisposta e differenziata per tipologia di autorizzazione, scaricandola dal sito del Comune di Chieti o disponibile presso l'Ufficio Traffico nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 10,00 – 12,00; martedì e giovedì: ore 16,00 – 17,00).

3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, purché rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

4. Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Decorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

5. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da copia di un documento di identità del delegato e del delegante.

Art. 7
Risposte ad istanze e ricorsi

1. Nei casi previsti dal Regolamento, sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'ufficio Traffico fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.

2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal Regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 8, il quale si pronuncerà entro i termini previsti dallo stesso articolo. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione.

Art. 8
Osservatorio

1. Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la Giunta Comunale nomina un Comitato che si riunisce su comunicazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno tre volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente Regolamento.

2. La commissione è composta da:
   - Sindaco e Assessore delegato, in qualità di Presidente;
   - Due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno;
   - Il Comandante del Servizio Polizia Locale o suo delegato.
   - La segreteria tecnica sarà assolta dall'Ufficio Traffico.

3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente, entro 60 giorni, pareri sulle eventuali istanze e/o ricorsi di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

4. Le sedute dell'Osservatorio dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento sono aperte a:
   - Un rappresentante per ogni associazione dei residenti formalmente costituita e dotata di statuto associativo;

- Un rappresentante per ogni Albo e Collegio professionale, di ciascuna professione ordinistica;
- Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
- Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente dell'Osservatorio riferisce alla competente Commissione circa l'attività svolta dallo stesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 9
Residenti

1. Sono concessi permessi di transito e sosta per ogni nucleo familiare riferiti ai veicoli di proprietà, come da previsione di cui al precedente art. 2, o a veicoli di cui abbia comunque la disponibilità.

2. *Ai residenti anagrafici sono concessi permessi di transito e sosta per tutti i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare.*

3. Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda, firmata dall'intestatario della scheda famiglia, e produrre autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare ed alla residenza anagrafica, nonché le carte di circolazione dei veicoli e copia patente di guida dei componenti il nucleo familiare.

4. *abrogato v. successivo art. 10 – garages e aree interne.*

5. Per le aree interne comuni sarà cura dell'Amministratore del condominio, ove costituito, o dei proprietari comunicare all'Ufficio Traffico l'elenco dei nuclei familiari beneficiari dei posti disponibili all'interno dell'area stessa. L'Ufficio, dopo la verifica dei nominativi, concederà il secondo e il terzo permesso solo a quei nuclei familiari che non hanno la possibilità di sostare all'interno dell'area condominiale.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.

7. Per i casi di assoluta necessità od urgenza valgono i dettami dell'art. 33 (Casi di necessità).

8. Il permesso è valido per un periodo di anni 5 dalla data del rilascio.

Art. 10
Garages e aree interne

1. Ai proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno la disponibilità, all'interno di strutture pubbliche e private, di posti di sosta per veicoli è concesso il permesso di transito, con fermata per le operazioni di carico e scarico, per accedere all'area di sosta, valido per tutti i veicoli di proprietà.

2. Per i garages o aree scoperte private, con più posti auto, vengono rilasciati un numero di contrassegni coincidente con il numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore. Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i seguenti criteri: in ragione di mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage e di mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.

3. Ai clienti di garages o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio od orario ed a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero verificarsi. Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico vengono rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dall'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco o dalla planimetria.

4. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture, nei casi di cui al precedente comma 1 e il proprietario/gestore delle strutture nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Il percorso per l'accesso e l'uscita è stabilito secondo l'ubicazione del garage o area interna allo scopo di evitare l'attraversamento del centro storico. Il permesso di transito viene integrato da apposita autorizzazione che riporta il percorso autorizzato.

6. Le richieste di cui al punto 1 devono essere presentate dal proprietario del garage o di area interna, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso, la superficie in metri quadri e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.

7. Le richieste di cui al punto 2 devono essere inoltrate dal proprietario o dal gestore del garage o di aree interne, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando l'elenco degli abbonati e le carte di circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere al garage.

8. Alle istanze di rilascio permessi dovranno essere allegati i seguenti documenti:
   a) per garage o aree scoperte private con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco);
   b) per le autorimesse ed i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare atto notorio attestante il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili, corredato da relativa copia planimetrica catastale da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco) nonché tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza deve comunicare lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa.

9. Il permesso è valido per un periodo di anni 1 dalla data del rilascio.

Art. 11
Domiciliati

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati nelle ZTL sono concedibili permessi di transito e sosta, con equiparazione a residenti.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile, nonché le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

3. Per gli studenti iscritti regolarmente agli Atenei ed Istituti presenti nel territorio comunale e che presentino regolare copia del contratto d'affitto, si applicano le norme dei domiciliati di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Il permesso è valido per un periodo pari alla durata del contratto d'affitto.

Art. 12
Proprietari di appartamenti di civile abitazione

1. Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 permesso annuale di transito.

2. Tale permesso consentirà solo il transito e le operazioni di carico e scarico limitato al tempo massimo di 30 minuti.

Art. 13
Carico e scarico cose

1. Le operazioni di carico e scarico merci all'interno delle ZTL, sono consentite ai veicoli destinati a trasporto cose con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di libero accesso delle singole ZTL.

2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto medicinali, è concesso il permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.

Art. 14
Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali

1. Il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.li deve essere considerato di norma incompatibile con il centro storico della città di Chieti.

2. In presenza, nel centro storico, di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, potrà essere consentito l'accesso dei mezzi pesanti, anche in orari diversi da quelli consentiti per le operazioni di carico e scarico merci, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità, che valuterà la richiesta tenendo conto delle particolari condizioni di traffico e della viabilità in relazione alle necessità rappresentate.

3. Per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 75 q.li, l'autorizzazione del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità è subordinata all'acquisizione del parere tecnico del Settore Lavori Pubblici.

Art. 15
Veicoli a propulsione elettrica

1. *Ai proprietari di veicoli a propulsione elettrica ed ibridi – elettrici è rilasciato permesso di transito e sosta per ogni veicolo, senza alcuna restrizione.*
2. Le richieste di permesso, giornaliero o annuale, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando carta di circolazione del veicolo.

Art. 16
Veicoli adibiti a pronto intervento

1. Ai veicoli adibiti a trasporto cose, con massa non superiore a 35 q.li, utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" dei concessionari di servizi a rete comunali o statali, sono concessi permessi annuali di transito e sosta recanti dicitura "PRONTO INTERVENTO", nera su fondo giallo. I permessi sono concessi in numero massimo di 10 per i concessionari di servizi statali con sedi operative nel Comune di Chieti e di 3 per i concessionari di servizi comunali o sub – concessionari di servizi statali.

2. Ai veicoli delle pubbliche affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, in numero di 1 per ogni veicolo.

3. Alle Società di cui al punto 1 è inoltre rilasciato, previa richiesta, un solo permesso per il transito, per eventuali servizi d'istituto dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

4. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 17
Validità dei permessi

1. I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo dotato di un ologramma che garantisce l'impossibilità di contraffazione e di duplicazione, da esporre in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

2. Al momento del rilascio del permesso sarà consegnato all'avente diritto una copia del presente regolamento.

3. I permessi temporanei di transito e/o sosta con validità superiore a 15 giorni saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere permanente e rilasciati con le stesse modalità.

4. I permessi avranno durata massima quinquennale.

5. Per anno di validità è inteso l'anno di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del permesso.

6. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza quinquennale, dovrà essere presentata autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dei precedenti permessi.

7. Alla richiesta del primo permesso o del rinnovo quinquennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 18
Esposizione

1. I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli ai quali si riferiscono.

2. L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni di cui ai commi precedenti è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione ZTL.

Art. 19
Stampa e RAI

1. Ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la città, fino ad un massimo di:
   a) n. 10 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede interna alla ZTL;
   b) n. 5 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede esterna alla ZTL;
   c) n. 2 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZTL, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
   d) n. 3 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale con sede nella ZTL;
   e) n. 2 per ogni agenzia di stampa operante su scala locale con sede nella ZTL;
   f) n. 1 per le radio private con sede nel territorio comunale, che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
   g) n. 2 per ufficio stampa di Regione, Provincia e Comune;
   h) n. 2 per la Scuola di Giornalismo Radio e Televisivo;
   i) n. 1 per ufficio stampa della Diocesi di Chieti.

2. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere presentate con domanda in carta semplice dal Direttore responsabile della testata giornalistica, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

3. Per i veicoli RAI (sede regionale) sono concessi i seguenti permessi:
   - n. 10 permessi ai giornalisti;
   - n. 4 permessi alla produzione e redazione;
   - n. 4 permessi per le auto dei tecnici (Raiway)

4. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere inoltrate con domanda in carta semplice dal Direttore della sede RAI, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 20
Istituti di credito – Trasporto valori

1. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede nelle ZTL sono concessi, per i veicoli di proprietà, fino ad un massimo di due permessi di transito e sosta, validi dal lunedì al venerdì, dalle 6,00 alle 13,00.

2. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede esterna alle ZTL è concesso un permesso di transito e sosta di 30 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo, sempre per veicoli di proprietà e valido limitatamente agli orari di apertura dello stesso.

3. Agli operatori di trasporto valori potranno essere rilasciati permessi annuali con possibilità di transito e sosta per carico e scarico per un tempo limite di 15 minuti, senza ostacolo per la circolazione, in numero di uno per ogni veicolo blindato operante nella città. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato, allegando, altresì, copia delle carte di circolazione dei veicoli.

Art. 21
Corrieri

1. Ai trasportatori e corrieri per consegna e/o ritiro merci potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di sosta breve (20 minuti) per carico e scarico in numero di 1 per ogni veicolo destinato al centro città.

Art. 22
Medici nell'espletamento delle proprie mansioni.
Medici veterinari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del nuovo C.d.S. (D.lgs. 285/1992), ai medici, convenzionati e facenti parte della ASL del comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio negli orari di apertura dello stesso.

2. Ai medici convenzionati e pediatri di base, tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, è concessa la possibilità di circolare all'interno della ZTL e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, nelle aree dove la sosta non è vietata, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore, il contrassegno loro rilasciato dall'Ordine e vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

3. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando autocertificazione della convenzione con la ASL del comprensorio locale e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati. **L'autorizzazione ha validità di tre anni.**

4. ***I medici chirurghi abilitati*** e i medici veterinari, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso.

Art. 23
Studi professionali

1. Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo associato, con sede all'interno della ZTL sono concessi permessi di transito e sosta, limitatamente agli orari di apertura dello studio, in numero di uno per ogni titolare dello studio professionale. La richiesta di rilascio del permesso dovrà essere corredata dall'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale nonché dall'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale.

2. I permessi hanno durata triennale.

Art. 24
Autofunebri

1. Entro le 72 ore successive al trasporto, alle auto funebri ed ai veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, è concesso, in sanatoria, il transito e la sosta nella ZTL, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

Art. 25
Asili nido - scuole materne ed elementari.

1. Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle ZTL, sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche ***e limitatamente agli orari di svolgimento delle stesse, con permanenza massima all'interno della ZTL di 30 min.*** I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della ZTL.

2. La sosta in prossimità degli edifici scolastici è consentita per un periodo massimo di 30 min., esponendo all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, unitamente al permesso ZTL.

3. Le domande per il rilascio dei permessi, **a cura del responsabile della scuola**, in carta semplice, sono indirizzate all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando la frequenza alle lezioni e allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

4. I rinnovi annuali sono subordinati alla presentazione dell'attestato di frequenza per l'anno in corso.

Art. 26
Veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive

1. I veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive ubicati all'interno delle ZTL sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso. Quotidianamente ogni albergo e/o struttura ubicati nella ZTL devono trasmettere, con le modalità specificate dall'Amministrazione Comunale, l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio Traffico.

2. La sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze sindacali per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre 60 minuti. Qualora l'arrivo all'albergo e/o struttura per il primo pernottamento si verifichi tra le ore 22,00 e le ore 03,00 della notte, la sosta può essere prolungata fino alle ore 09,00 della mattina successiva. Detti veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi e/o strutture, unitamente al disco orario. Ciascun albergo e/o struttura dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere autorizzate, meno la disponibilità di stalli in garage privati. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale all'interno del Comune di Chieti. Sono ammesse deroghe dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale di soggiorno intestata al proprietario del mezzo.

3. Qualora le associazioni degli albergatori e/o dei titolari di strutture ricettive si dotino, in forma collettiva, di uno o più veicoli per l'accompagnamento alle strutture dei propri clienti, tali veicoli saranno autorizzati al transito e alla sosta nelle ZTL senza limitazioni di orario.

Art. 27
Case di Cura all'interno della ZTL
Laboratori di analisi

1. I medici che effettuano interventi professionali d'urgenza presso le Case di Cura all'interno della ZTL sono autorizzati a circolare senza rilascio di permesso ed a sostare con i propri veicoli in prossimità della stessa clinica. La permanenza all'interno della ZTL è autorizzata per il tempo strettamente necessario, comunicando altresì la durata della permanenza necessaria all'intervento ed esponendo all'interno del veicolo, sul cruscotto, il contrassegno loro rilasciato dalla Casa di Cura medesima. Quotidianamente la Casa di Cura provvede alla trasmissione all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei soggetti predetti. Ogni Casa di Cura ha a disposizione un massimo di 5 contrassegni.

2. Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un permesso annuale o giornaliero di transito e sosta, per veicoli a loro disposizione.

3. Le richieste di permesso, annuale o giornaliero, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli.

Art. 28
Agenti e Rappresentanti di Commercio

1. Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, ai rappresentanti di preziosi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta breve (20 minuti) per carico e scarico senza ostacolo per la circolazione, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera od annuale.

2. Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta all'Ufficio Traffico, i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, mentre i rappresentanti di preziosi, oltre al certificato della Camera di Commercio, devono esibire anche l'autorizzazione del Questore.

3. Per richiedere il permesso annuale, occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e presentando le carte di circolazione dei veicoli che si intende autorizzare e dichiarazione della Ditta attestante Chieti come zona di rappresentanza.

4. Per i rappresentanti di preziosi, è necessario presentare altresì autocertificazione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Questore.

5. La permanenza in ZTL è autorizzata nelle seguenti fasce orarie: 9,00/11,00 e 17,00/ 19,00.

Art. 29

Artigiani e Ditte

1. Gli artigiani o Ditte con sede fuori dalla ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare, negli orari previsti al comma successivo, all'interno della ZTL. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.

2. Il transito è consentito dalle 6,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,00 dei giorni feriali *per l'esecuzione di lavori; per le operazioni di manutenzione straordinaria, si fa riferimento al successivo art. 33, comma 4*. La sosta è consentita, nelle stesse ore, nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non è vietata.

3. Ai titolari di attività artigianali con sede all'interno delle ZTL, che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, anche con veicoli adibiti a trasporto persone, è concesso un permesso triennale di transito e sosta valido con orario di apertura laboratorio.

4. Per i permessi temporanei è necessario produrre all'Ufficio Traffico autocertificazione relativa al titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del cliente di commissione del lavoro, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o Ditta, in numero di una per ogni veicolo adibito a trasporto cose.

6. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in carta semplice allegando autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

7. Per le richieste di autorizzazione giornaliera, la prima volta è necessaria autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione; dalla seconda volta è sufficiente la richiesta, unitamente a copia della carta di circolazione del veicolo.

8. L'Ufficio Traffico, in caso di comprovata necessità, può rilasciare permessi di sosta con validità fino ad un mese, eventualmente rinnovabili, ai veicoli di artigiani o Ditte incaricati di lavori o manutenzioni in zone in cui la sosta è riservata ai residenti. Per l'autorizzazione è necessario produrre autocertificazione del titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del committente, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.

Art. 30
Casi diversi

1. I veicoli diretti alle farmacie di turno sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, per una permanenza massima all'interno della ZTL di 30 minuti. Ciascuna farmacia, entro le 72 ore successive, deve trasmettere al'Ufficio Traffico, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti.

2. Ai veicoli che trasportano malati alle Case di Cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della ZTL sono concessi permessi giornalieri di transito e sosta, anche in sanatoria, esclusivamente dietro presentazione di foglio di ricovero o richiesta di esame o

certificato medico o prescrizione medica e di copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

3. In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella ZTL, è ammesso, previa comunicazione, il transito e la sosta di 3 veicoli, nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio per un massimo di 2 ore. In casi eccezionali possono essere consentite deroghe congruamente motivate.

4. Ai soggetti proprietari di veicoli a motore che svolgono servizio di assistenza a persone non autosufficienti, residenti all'interno delle ZTL, può essere rilasciato 1 permesso di transito e sosta limitatamente agli orari del servizio svolto. La richiesta deve essere corredata da copia del contratto di assistenza, dal quale si possa rilevare l'orario di lavoro e l'eventuale domicilio all'interno della ZTL, nonché da copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 31
Dipendenti con orari disagiati

Abrogato

Art. 32
Motocicli e ciclomotori

Abrogato

Art. 33
Casi di necessità

1. La Polizia Locale è autorizzata a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta per operazioni di carico e scarico, nei casi previsti dal Regolamento.

2. L'Ufficio Traffico, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata non superiore a quindici giorni, eventualmente rinnovabili.

3. Nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, possono essere rilasciati permessi superiori a 15 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.

4. Nei casi di urgenza o assoluta necessità, nelle sole ipotesi espressamente previste nel presente Regolamento, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, via fax o e-mail o PEC, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno vagliate dall'Ufficio Traffico, per gli adempimenti autorizzatori: nei casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica, non verrà interrotto l'iter sanzionatorio.

Art. 34
Invalidi

1. I veicoli ove sia esposto il contrassegno invalidi, rilasciato da altri Comuni italiani o esteri ai sensi della normativa vigente in materia, sono autorizzati a transitare e sostare nelle ZTL senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare via fax o e-mail la

targa del veicolo all'Ufficio Traffico precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 72 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno invalidi.

Art. 35
Agenzie Immobiliari

1. Per ciascuna Agenzia Immobiliare con sede nel Comune di Chieti è rilasciato un permesso di transito e sosta giornaliero o annuale, comunque valido per una permanenza massima all'interno della ZTL di 2 ore, per i veicoli di proprietà della Società o del titolare.

2. Per i permessi, con validità giornaliera o annuale, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato nonché autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività.

Art. 36
Magistratura

1. Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati permessi di transito e sosta in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate.

2. La richiesta per il rilascio dei permessi di cui al punto 1 è unica e deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario competente, comunicando le targhe dei veicoli utilizzati ed allegando copia delle relative carte di circolazione.

Art. 37
Mercati C.so Marrucino

1. Gli ambulanti, in possesso di regolare autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nell'ambito del mercato settimanale e/o di mercati che si svolgono periodicamente lungo Corso Marrucino, possono richiedere un permesso annuale di transito per il raggiungimento della postazione a loro assegnata, valido nei giorni di mercato.

2. A tal fine, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato e copia della relativa autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Art. 38
Accesso cantieri

1. Le imprese edili o i professionisti incaricati del controllo dei cantieri possono richiedere un permesso che consente soltanto il transito per il raggiungimento dell'area privata di cantiere ubicata nella ZTL. *I veicoli dovranno sostare all'interno dell'area di cantiere.*

2. Il permesso in questione può essere rilasciato per un massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabili, previa presentazione di richiesta corredata da copia carta di circolazione, dichiarazione della Ditta interessata o copia dell'incarico professionale, copia della SCIA o altra documentazione atta a comprovare la presenza del cantiere e la sua presumibile durata.

Art. 38 bis
Sopralluoghi

1. I professionisti, che abbiano necessità di effettuare sopralluoghi tecnici in aree ubicate nelle ZTL, possono richiedere un permesso di transito e sosta per il tempo necessario all'espletamento degli stessi.

2. A tal fine, l'interessato dovrà produrre domanda, in carta semplice ed opportunamente motivata e/o documentata, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 39
Pubblico interesse

1. Ai veicoli di proprietà o di servizio di Enti Pubblici potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di transito e sosta per un tempo limite di 15 minuti.

2. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:
   - per la Curia Arcivescovile, 2 permessi di transito e sosta;
   - per gli Istituti Scolastici situati all'interno della ZTL, 2 permessi di transito e sosta, con esclusione della fascia oraria serale;
   - per le Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio, 3 permessi di transito e sosta;
   - per la Caritas Diocesana di Chieti, 1 permesso di transito e sosta;
   - per le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali ed in attività di servizi sanitari a domicilio, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali e simili, 1 permesso di transito e sosta.

3. Per le Associazioni di volontariato, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'Associazione stessa, allegando alla richiesta anche ogni titolo e/o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

4. Per esigenze sopravvenute e non diversamente regolamentate, può essere rilasciato un permesso di transito e sosta per motivi di pubblico interesse, previa richiesta motivata del Sindaco ed esclusivamente per periodi temporali determinati e per singolo veicolo.

5. I permessi di cui al precedente comma sono richiesti con domanda in carta semplice, allegando copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 40
Sanzioni

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo o delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizza, in modo improprio o senza averne titolo o con validità scaduta, contrassegni e/o permessi di cui al presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circola all'interno delle ZTL sprovvisto

dell'apposito contrassegno/permesso. Tali contrassegni/permessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, che provvederà alla revoca degli stessi.

3. I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati, ove ne permangono i requisiti, previa istanza.

4. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

5. Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori della ZTL. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.

6. Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, **è revocato all'atto del trasferimento di proprietà, nonché dell'uso a terzi. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento di proprietà o l'uso di terzi ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.**

7. In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.

8. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di contrassegni per disabili, comporta la revoca, per il periodo di validità, dei permessi stessi.

9. Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare. Qualora un permesso smarrito venga ritrovato, esso deve essere immediatamente riconsegnato all'Ufficio Traffico per la contestuale archiviazione.

10. In caso di decadenza dai requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio Traffico decreta l'immediata revoca dello stesso.

Art. 41
Diritti di segreteria

1. All'atto del rilascio di ogni permesso/contrassegno, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, direttamente presso l'Ufficio Traffico, della somma di € 1,00, a titolo di diritti di segreteria.

Art. 42
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno delle ZTL. Tutti i permessi rilasciati dall'Ufficio Traffico secondo le modalità previste dal precedente Regolamento saranno ritirati.

n. 466

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f .to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 29 gennaio al 12 febbraio 2019.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 29 gennaio 2019

COMUNE DI CHIETI - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia